



**SCHEDE INFORMATIVA**  
 per i dipendenti aderenti al Fondo pensione

Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori della Scuola, di seguito indicato come "ESPERO" o "Fondo" è stato autorizzato all'esercizio dell'attività in data 18/08/2004 ed iscritto all'Albo dei Fondi al n. 145.

Il funzionamento del Fondo è disciplinato dallo Statuto. La presente scheda fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l'adesione.

L'organo di Amministrazione si assume le responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente scheda.

L'adesione a questo fondo è esente da procedure dalla consegna della presente scheda e dello Statuto del Fondo e dalla presa visione delle fonti istitutive.

**1. DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE**

**a) Fonti istitutive**

- Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999), stipulato tra l'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e la Confederazione Sindeci;
- Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 26 maggio 1999 (Supplemento addizionale 133 alla Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1999);
- Accordo nazionale del 14 marzo 2000 stipulato dall'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e dalle confederazioni CGIL, CISL, UIL, CONSAI e CIDA e dalle organizzazioni sindacali CGR, scuola, CSI, scuola-III, scuola, SMAS, ANP e GLIAD-UMARK, di seguito indicata come "accordo istitutivo".

**b) Data di costituzione**

ESPERO è stato costituito in data 17 novembre 2003 con atto a regime del notaio Misurati di Roma (repertorio n.159748 - fog. n. 46629, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma il 1° data 2 dicembre 2003), in conformità delle disposizioni del D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni. La durata del Fondo è a tempo indeterminato.

**c) Area dei destinatari**

Possono aderire al Fondo i dipendenti statali della scuola, cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto scuola, con le seguenti caratteristiche:

- con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time;
- con contratto di lavoro a tempo determinato di durata minima di 3 mesi continuativi.

I dipendenti da scuola private, paritarie e legalmente riconosciute e paritarie, anche se in possesso di un contratto di formazione lavoro e i dipendenti da enti e istituti per la formazione professionale, a condizione che venga sottoscritto un apposito foglio istitutivo che li riguarda e che almeno una delle parti che lo sottoscrive l'accordo istitutivo del Fondo ESPERO costituisca soggetto firmatario dell'accordo collettivo che li riguarda.

Possono infine aderire a ESPERO anche i dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo nonché quelli delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato gli accordi per l'adesione al Fondo da parte dei lavoratori dipendenti da scuola private, paritarie e legalmente riconosciute e di enti e istituti per la formazione professionale, compresi i dipendenti in espletto di servizio previsti dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), operanti presso le medesime organizzazioni sindacali.

In merito ai destinatari di ESPERO dipendenti da pubbliche amministrazioni è possibile distinguere tra:

- **Dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato assenti dopo il 31.12.2000 e con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000.**  
 Hanno diritto al trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR), secondo quanto previsto dal Dpcm 20.12.99, a successive modifiche. Se aderiscono al Fondo, l'entità quota di TFR (pari al 6,91% della retribuzione di riferimento) viene destinata alla previdenza complementare.

**- Dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato assenti prima del 01.01.2001.**

Rientrano nel regime dei trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio, indennità di anzianità) e, per aderire al fondo, devono esercitare l'opzione per il trattamento di fine rapporto.

**L'opzione per il TFR**

L'opzione per la trasformazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) in TFR è stata prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/97 al fine di favorire il processo di attuazione per i dipendenti pubblici delle disposizioni in materia di previdenza complementare. L'accordo tra Aran e sindacati del 29.07.99, nel Dpcm del 20.12.99, a successive modifiche, hanno dettato regole per disciplinare il passaggio al TFR che si possono così sintetizzare:

I lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.00 e in regime di TFS, possono aderire ad un fondo se optano per la trasformazione in TFR del precedente trattamento di fine servizio. L'opzione è esercitata mediante la sottoscrizione del modulo di adesione (che contiene apposito modulo) ed è gratuita, strettamente correlata e non separabile rispetto alla condizione stessa. Altra parità, non è possibile aderire al fondo se non si esercita l'opzione per il TFR. In fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è dedotta dalla contribuzione in misura non superiore al 2%. Per i dipendenti pubblici iscritti all'INAPPAP, è prevista una ulteriore quota pari all'1,5% della base contributiva ai fini del TFR.

Vi viene ricordato che il termine per l'esercizio della opzione per l'iscrizione ai fondi pensione, fissato inizialmente al 31.12.2001, dall'art. 2, comma 61 dell'Accordo Quadro Nazionale del 29.07.99, è stato differito al 31.12.05 salvo successive proroghe che potranno essere disposte dalla contrattazione collettiva.

**d) Natura giuridica**

ESPERO è stato costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi della normativa vigente in materia. La personalità giuridica del Fondo è stata riconosciuta dal Ministero del Lavoro e Pubbliche Amministrazioni con provvedimento del 22 giugno 2004.

**e) Scopo del Fondo**

Scopo esclusivo di ESPERO è realizzare a favore dei lavoratori assenti trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

**f) Regime del Fondo**

ESPERO ha lo scopo di lucro e opera in regime di contribuzione definita, secondo il sistema finanziario di gestione o capitalizzazione individuale.

**g) Organi sociali**

- Sono organi del Fondo:
    - l'Assemblea dei delegati;
    - il Consiglio di Amministrazione;
    - il Presidente e il Vice Presidente;
    - il Collegio dei Revisori contabili.
- Il Collegio dei Revisori contabili. Tutti gli organi sono eletti.
- L'Assemblea è costituita da 60 delegati dei quali 30 eletti in rappresentanza dai lavoratori esclusivi del Fondo e 30 designati dalle amministrazioni, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale.
  - L'organo di amministrazione, di ESPERO, i cui componenti sono eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, formato da 18 componenti individuali nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica tra l'amministrazione e i lavoratori. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente a maggioranza, tra i componenti eletti in rappresentanza delle amministrazioni e i componenti eletti in rappresentanza dei Lavoratori Associati. Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alle

componente che non ha espresso il Presidente.

- L'organo di controllo di ESPERO è il Collegio dei Revisori Contabili, costituito da 4 revisori effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei rappresentanti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica dalle amministrazioni e dai lavoratori. Il Collegio dei Revisori Contabili nominato in sede di Alta Callidità è composto da due membri, di cui uno in rappresentanza delle amministrazioni e uno in rappresentanza dei lavoratori.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, scelto fra i componenti rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.

**2. PRESTAZIONI**

**a) Criteri di determinazione delle prestazioni**

ESPERO prevede prestazioni pensionistiche complementari ai lavoratori associati operando in regime di contribuzione definita, con capitalizzazione dei contributi e loro attribuzione in anni individuali. Le prestazioni per i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni sono liquidate sulla base dei montanti regolarmente versati. Il primo dei contributi versati al fondo è da loro rendimenti e, al secondo, dagli accantonamenti figurativi e rivalutati per un totale del 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base della vita diurna del TFR), capitalizzati e rivalutati per l'INAPPAP prevede di capitalizzare e a rivalutare gli accantonamenti appoggiati in base di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alle medie dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione appositamente individuati.

Il trasferimento di quote somme figurative del fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro. Quando si verifica questo circostanza, l'INAPPAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati secondo i criteri prima esposti. Non può altresì procedersi al conferimento del montante maturato nei casi di mobilità obbligatoria o volontaria, di trasferimento, di comando o di distacco, non succedendo in tali fattispecie riduzione del rapporto di lavoro.

Vi prestate che nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro e di riscossione presso la stessa o altra amministrazione iscritta all'INAPPAP, l'istituto previdenziale potrà procedere al conferimento del montante di fondo solo a condizione che tra il primo ed il secondo versamento si sia verificata la continuità ai fini dell'iscrizione all'istituto stesso.

**b) Prestazioni a criteri di accesso**

- **Pensione complementare di vecchiaia**, di raggiungimento da parte dell'iscritto dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che abbia maturato almeno 5 anni di partecipazione al Fondo;
- **Pensione complementare di anzianità**, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, a condizione che l'interessato abbia un'età non inferiore a 10 anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza e un minimo di almeno 15 anni di iscrizione al Fondo. In via transitoria, entro i primi 15 anni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ESPERO, tale periodo di iscrizione al Fondo è ridotto a 5 anni.

L'anzianità di partecipazione che il lavoratore abbia maturato presso altri fondi pensione complementare e presso altre forme pensionistiche individuali viene riconosciuta da ESPERO ai fini dei requisiti previsti per le prestazioni pensionistiche erogate dall'ESPERO stesso.

Gli iscritti che provengono da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta, sulla base delle documentazioni prodotte, la qualifica di "vecchi iscritti" possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione individuale.

**c) Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento**

In caso di morte del lavoratore iscritto ad ESPERO prima del pensionamento, la sua posizione individuale è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero, se vi è un unico figlio, dal figlio, dal genitore. In mancanza di tali soggetti vengono le disposizioni dell'iscritto, in assenza delle quali la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

**d) Erogazione della prestazione pensionistica**

Le prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità saranno erogate dal Fondo agli iscritti che abbiano maturato il diritto medesimo convegni con o più enti previdenziali ovvero imprese di assicurazione, autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa legata alla durata della vita umana.

**e) Prestazioni in forma di capitale**

Il lavoratore iscritto ad ESPERO all'atto della presentazione della richiesta di liquidazione della pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale della propria posizione individuale per un importo non superiore al 50 per cento dell'importo maturato. Qualora l'iscritto che si ottiene consentendo la rendita pensionistica come quota maturata sulla posizione individuale a favore dell'iscritto risulti inferiore all'importo sociale di cui all'art. 3, comma 1 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

Per i lavoratori associati che provengono da altre forme pensionistiche complementari ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, è possibile optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

**f) Anticipazione**

Il lavoratore iscritto al Fondo da almeno 8 anni, può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valore sulla quota della posizione individuale accumulata presso il Fondo nei seguenti casi:

- per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- per l'acquisto della prima abitazione per sé e per i figli, documentato con atto notariale, e per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alla lettera a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentata, come prevista dalla normativa prevista dall'art. 1 - comma 3 - della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua. Nella ipotesi di anticipazione di cui sopra l'iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione. Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'accidente obbligatoria delle prestazioni, sono considerati tutti i periodi di iscrizione e fasce pensionarie erogate a forme pensionistiche individuali per i quali non sia stato esercitato il diritto di riscatto della posizione individuale.
- Per il conferimento al fondo della quota di TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, l'anticipazione non può essere concessa con riferimento a questi accantonamenti. Intanto che conservano natura figurativa.

**3. POSIZIONE INDIVIDUALE**

A nome di ciascun lavoratore associato viene creata una posizione individuale e decorre dalla data di adesione al Fondo, per l'adempimento dei contributi complementari versati, gestiti con la tecnica della capitalizzazione finanziaria, e di quelli accreditati figurativamente e capitalizzati dall'INAPPAP a favore dei lavoratori esclusivi o - nel caso di quote associate e della quota di iscrizione "una tantum" - e dei relativi rendimenti ottenuti. Della posizione individuale vengono previste le disponibilità necessarie per il pagamento delle prestazioni, dei trattamenti, dei riscatti e delle anticipazioni secondo quanto previsto dallo statuto.

**3. TRASFERIMENTO E RISCATTO**

**3.1 Modalità e termini per il trasferimento della posizione individuale**

Il trasferimento per parità dei requisiti di partecipazione di ESPERO. Il lavoratore iscritto ad ESPERO nei casi di trasferimenti vengono meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche conserva la titolarità giuridica della propria posizione. Egli potrà esercitare, a domanda, una delle seguenti opzioni:

- trasferire la propria posizione individuale presso altre forme pensionistiche complementari ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 124/93, in modo da permettere di relativi edentamenti entro sei mesi dalle richieste secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione
- mantenere la posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

Il trasferimento in assenza dei requisiti di partecipazione. Il lavoratore iscritto, anche in assenza dei requisiti di partecipazione a ESPERO, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altre forme pensionistiche o forme pensionistiche individuali, ma non prima che abbia maturato almeno cinque anni di permanenza nel Fondo, limitatamente ai primi 5 anni di vita (cioè decorrenza dalla autorizzazione all'esercizio) del Fondo stesso e successivamente a tale termine non più di 3 anni. La richiesta di trasferimento possono essere presentate entro il mese di marzo e entro quello di settembre di ciascun anno. La relativa contribuzione deve essere recuperata incrementando del 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio di ogni successivo.

**3.2 RISCATTO**

Il lavoratore iscritto ad ESPERO nei casi di trasferimenti vengono meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche conserva la titolarità giuridica della propria posizione. Egli è autorizzato al trasferimento, su domanda, riscattare la propria posizione individuale. La liquidazione di quanto ad esso dovuto da ESPERO avverrà entro sei mesi dalla richiesta di riscatto.

Poiché il conferimento al fondo della quota di TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base delle medie dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione), non può essere trasferito o riscattato la parte di posizione individuale riferita ai quote maturate, intanto che conservano la natura figurativa. Questa limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati incassati al fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, per i quali ci sia stata una contestuale cessazione dell'iscrizione all'INAPPAP.

**4. CONTRIBUTI E ALTRI ONERI**

**4.1 Adesione e Misura della contribuzione obbligatoria**  
 La contribuzione di fondo è stabilita nell'art. 11 dell'accordo istitutivo del fondo e comprende

quota e carico del datore di lavoro e del lavoratore nonché quota di trattamento di fine rapporto maturato nell'anno.

La contribuzione decorre dalla data di adesione al Fondo. Avvenuta la sottoscrizione del modulo di adesione l'iscrizione, trascorsi due mesi dalle date di adesione il fondo si divide in due parti: la prima, decorre dal primo giorno del mese successivo al contributo e il fondo del datore di lavoro iscritta viene versata mensilmente a versate ad ESPERO contestualmente a quella e carico del datore di lavoro entro il 15° giorno del mese successivo e quella cui si riferisce.

Il quadro dei contributi e degli accantonamenti per i dipendenti pubblici iscritti al Fondo è il seguente:

- **Dipendenti assenti dopo il 31.12.00 (o con contratti a tempo determinato in corso o successivi al 30.05.00).**  
 Contribuzione a carico del datore di lavoro  
 La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiaria, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità.  
 Contribuzione aggiuntiva una tantum a carico del datore di lavoro  
 Nell'ambito della riserva messa a disposizione della normativa vigente, è previsto un contributo aggiuntivo, una tantum dell'1% per i dipendenti pubblici che saranno associati nel corso del primo anno di operatività. Il contributo aggiuntivo è dello 0,50%.

Le entità i casi il contributo aggiuntivo è versato per una durata di soli 12 mesi. Contribuzione a carico del lavoratore  
 La contribuzione a carico del lavoratore è pari al 1% degli stessi elementi retributivi sopraddetti il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione e proprio carico può deviare rispetto a quella obbligatoria, secondo la quota riportata nel modulo di adesione e nei limiti del massimo di deducibilità fiscale consentendo la sua situazione (doppio della quota di TFR afflitta al fondo).

La modalità dell'aliquota va effettuata con apposito richiesta scritto. Annualmente il lavoratore potrà variare le percentuali di contribuzione e sua carica con richiesta scritta da far pervenire al fondo entro il 15 ottobre con decorrenza dall'1° gennaio successivo.

**TFR**

La misura della quota di TFR destinato al Fondo è il 100% dell'accantonamento TFR maturato anno per anno (6,91% della retribuzione base di riferimento per il calcolo). Le quote di TFR destinata a previdenza complementare non sono versate al fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INAPPAP che provvede a capitalizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alle medie dei rendimenti netti di un "paniere" di Fondi pensione appositamente individuati. Il conferimento di questa somma al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuto meno la continuità iscritta all'INAPPAP, quando si verifica questa circostanza, l'INAPPAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.

Alcuni anni dell'art. 7 comma 3 dello statuto, per il dipendente assente con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi, la contribuzione e gli accantonamenti figurativi decorrono dalla data di inizio del contratto di lavoro, parità la sottoscrizione del modulo di adesione ovunque prima di 90 giorni dalla scadenza naturale del contratto.

**Dipendenti assenti prima del 1.01.2001 (opzioni)**  
 Contribuzione a carico del datore di lavoro  
 La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiaria, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità.  
 Contribuzione aggiuntiva una tantum a carico del datore di lavoro  
 Nell'ambito della riserva messa a disposizione della normativa vigente, è previsto un contributo aggiuntivo, una tantum dell'1% per i dipendenti pubblici che saranno associati nel corso del primo anno di operatività del Fondo. Per i dipendenti pubblici che saranno associati nel corso del primo anno di operatività, il contributo aggiuntivo è dello 0,50%.

Le entità i casi il contributo aggiuntivo è versato per una durata di soli 12 mesi. Contribuzione a carico del lavoratore  
 La contribuzione a carico del lavoratore è pari al 1% degli stessi elementi retributivi sopraddetti il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione e proprio carico può deviare rispetto a quella obbligatoria, secondo la quota riportata nel modulo di adesione e nei limiti del massimo di deducibilità fiscale consentendo la sua situazione (doppio della quota di TFR afflitta al fondo).

La modalità dell'aliquota va effettuata con apposito richiesta scritto. Annualmente il lavoratore potrà variare le percentuali di contribuzione e sua carica con richiesta scritta da far pervenire al fondo entro il 15 ottobre con decorrenza dall'1° gennaio successivo.

**TFR e 1,5% aggiuntivo**  
 In fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è pari al 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR. Per questi lavoratori è stato

previsto un ulteriore quota accantonamento pari all'1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS. Questa quota è considerata neutra rispetto a quanto devoluto dal lavoratore e dal datore di lavoro. In altre parole non genera né sugli uni né sugli altri un aumento dell'INAPPAP secondo le modalità di seguito previste.

Se la quota di TFR per il vecchio aggiuntivo dell'1,5% su base TFR destinata a previdenza complementare non sono versate al fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INAPPAP che provvede a capitalizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alle medie dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di questa somma al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuto meno la continuità iscritta all'INAPPAP, quando si verifica questa circostanza, l'INAPPAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.

**b) Cause di cessazione dei contributi a carico del lavoratore**

La risoluzione del rapporto di lavoro comporta sempre la cessazione della contribuzione a parte del lavoratore

**c) Sospensione della contribuzione per sospensione del rapporto di lavoro**

In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni del Fondo ivi comprese le quote capitalizzate dall'INAPPAP. Il lavoratore, durante comunicazione scritta di licenziamento o di propria amministrazione, ha facoltà, nel caso di mobilità (per i periodi di conservazione del posto durante) quali viene prerogative del lavoratore in tutto o in parte la retribuzione. Infine, nonché per il caso di assunzione obbligatoria a facoltà, retribuzione, per montanti, di chiedere la sospensione dell'obbligo di versare i contributi a proprio carico, per rimborsando iscritto ad ESPERO. Tale sospensione decorre, compendiosamente con i tempi tecnici necessari del datore di lavoro per la liquidazione delle rate stipendiari, del mese successivo e quella in cui è stata evasione la richiesta da parte del lavoratore. La fattispecie che dà diritto alla sospensione è stato deve permanere per almeno 3 mesi: si detta ipotesi sarà contestualmente sospesa la corrispondente contribuzione a carico dell'amministrazione. Non è sospeso, invece, l'accantonamento delle quote destinate al Fondo a capitalizzarle dall'INAPPAP.

**d) Sospensione volontaria della contribuzione a carico del lavoratore**

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto ha facoltà di sospendere volontariamente la propria contribuzione, per rimborsando iscritto ad ESPERO. In tal caso deve farne richiesta scritto presentando domanda all'istituto scolastico o amministrativo, che la trasmetterà entro 30 novembre di ciascun anno al Fondo: è necessario che la richiesta venga presentata al datore di lavoro almeno entro i due mesi precedenti rispetto a tale data. La sospensione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo dello stesso termine ha effetto la sospensione della contribuzione a carico dell'istituto scolastico o amministrativo. La medesima modalità deve essere seguita per la reintervista della contribuzione. Il lavoratore non ha diritto a chiedere la sospensione della contribuzione durante i primi 5 anni di iscrizione ad ESPERO o può comunque richiederla una sola volta nel corso del suo rapporto con ESPERO.

**e) Cause di cessazione dei contributi a carico del datore di lavoro**

La contribuzione al Fondo cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. La contribuzione cessa inoltre nei casi previsti dall'articolo 29 dello statuto, secondo le modalità ivi stabilite.

**f) Oneri connessi all'adesione**

All'atto dell'adesione ad ESPERO il lavoratore versa al Fondo una quota di iscrizione dell'importo che sarà stabilito dal consiglio di amministrazione.

**g) Altri oneri a carico dell'iscritto**

Ogni anno l'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione delibera una quota di contributi "associativi".

**5. REGIME FISCALE**

**a) Contribuzioni**

I contributi annuali complessivamente versati al Fondo, sia dai lavoratori assenti dopo il 31.12.00, che da quelli che in servizio al 31.12.00 aderendo ad ESPERO hanno optato per il TFR, sono deducibili entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo del lavoratore e, comunque, non oltre 5.164,57. Per i redditi da lavoro dipendente, fermi restando i limiti sopra indicati, la deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinato al Fondo. Nel caso di deducibilità rientrano tutti i contributi, ivi compresi del datore di lavoro e dei premi versati e tutte le forme di previdenza complementare (sia collettive che individuali) con la sola eccezione della quota di TFR. Se il lavoratore versa contributi che eccedono i predetti limiti, questi non saranno deducibili dal

reddito complessivo; tuttavia, nella fase della erogazione della prestazione finale, è riconosciuta l'esenzione della parte corrispondente a quello iscritto. Al tal fine, l'associato deve, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti, comunicare al Fondo l'importo dei contributi versati e non dedotti.

Fino al 31.12.2005, per i lavoratori che ai sensi della vigente normativa possono dettare come "vecchi iscritti", fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo, è prevista la facoltà di dedurre dal proprio reddito il maggior importo 5.164,57 euro e l'ammontare dei contributi effettivamente versati al Fondo Pensione nell'anno 1999. A decorrere dall'iscrizione, inoltre, non può essere applicato il vincolo del TFR. All'riguardo di questa la posizione di vecchio iscritto viene conservata anche dal vecchio iscritto, che trasferisce la propria posizione individuale ad ESPERO a condizione che non abbia riscattato la propria posizione previdenziale.

**b) Risultati gestione**

I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del Fondo sono tassati con aliquota dell'11% applicata all'"risultato netto di gestione" maturato per ciascun periodo di imposta.

**c) Prestazioni**

La pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi dedotti, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti gli soggetti a tassazione, e la deve presentarsi, dei contributi maturati aggiuntivi eccedenti i summenzionati limiti percentuali (12% del reddito complessivo) e assolti (pari a 5.164,57).

Il conferimento della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassati con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%. La prestazione pensionistica erogata in capitale è soggetta a tassazione progressiva con aliquota calcolata dal Fondo Pensione prendendo come reddito di riferimento l'importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anni di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici. Se l'importo liquidato in capitale è superiore al 1/3 del montante maturato dall'iscritto, l'importo si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i summenzionati limiti fiscali percentuali e assolti.

Qualora gli importi liquidati in capitale siano superiori al 1/3 del montante maturato dall'iscritto, l'importo si applica sull'importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questo stesso metodo di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore al 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni:

- l'associato ha optato per la liquidazione dell'intera posizione pensionistica in capitale (risultato riconosciuto di lavoro associato nel corso in cui l'importo supera della rendite vitalizia risultante inferiore a quella dell'importo sociale);
- il iscritto avviene a seguito di pensionamento, a per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità e per altre cause non dipendenti dalle volontà del lavoratore;
- il riscatto è esercitato dagli overati diritto in caso di morte del lavoratore associato. La tassazione della prestazione in forma di capitale sopra illustrata è, tuttavia, prevista in quanto gli uffici finanziari provvedono alla ripulazione dell'importo sulla base dell'aliquota media di tassazione del contribuente relativo ai cinque anni precedenti e quella in cui è sorto il diritto alla prestazione.

**d) Anticipazioni**

Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. L'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i summenzionati limiti fiscali percentuali e assolti.

**e) Riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo**

Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non conseguono a pensionamento e a meno in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalle volontà delle parti, sono soggetti a contribuzione progressiva. Anche in questo caso vengono assolti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi eccedenti i limiti fiscali stabiliti.

**6. REGIME DELLE SPESE DEL FONDO**

Il Fondo ESPERO sostiene, per il suo funzionamento, spese relative alla gestione amministrativa ed all'investimento delle risorse finanziarie. A titolo esemplificativo, le spese amministrative che il Fondo sostiene riguardano:

- personale, sale e altri strumenti;
- attività degli organi statutari;
- gestione amministrativa del Fondo e delle posizioni individuali;
- consulenze;
- attività promozionali;
- spese legali.

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla gestione amministrativa ESPERO provvede in via prioritaria utilizzando la seguenti risorse:

- quote una tantum versate dalle amministrazioni alla data di costituzione del Fondo;
- quote di iscrizione una tantum versate all'atto dell'adesione, pari a 2,58;
- quote associate, nell'ammontare determinato annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- interrate di nuove versate dalle amministrazioni in caso di assenza o ritardate versamenti dai contributi;
- somme provenienti dall'acquisizione di Fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati decaduti in assenza di beneficiari;
- ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale, di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

Gli oneri per l'investimento delle risorse finanziarie, compresi i servizi resi dalle banche depositarie, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo. Si precisa che le indicazioni circa l'ammontare delle spese e carico del Fondo, anche in percentuale del patrimonio, distinte nelle loro componenti saranno indicate nella parte mobile della scheda relativa ai risultati di gestione.

**7. CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE**

**a) Criteri per la gestione delle risorse**</